

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 08/09/2020

### FATTO

Il ricorrente – unitamente alla cointestataria che si associa all'odierno ricorso - riferisce di essere titolare dei seguenti buoni fruttiferi:

- un buono (n. 268x) emesso in data 21.8.1986, dell'importo di lire 2.000.000,00;
- un buono (n. 366x) emesso in data 13.11.1986, dell'importo di lire 2.000.000,00;
- un buono (n. 9x) emesso in data 9.3.1987, dell'importo di lire 5.000.000,00;
- un buono (n. 200x) emesso in data 18.2.1988, dell'importo di lire 5.000.000,00.

Precisa che, dall'esame dei titoli, risulta incontrovertibile che siano stati utilizzati moduli cartacei della serie "P" per tutti i buoni, emessi in data successiva al D.M. del 13 giugno 1986, dunque in un momento in cui la serie "P" non erano in corso.

Asserisce che in virtù del citato D.M. sul retro dei buoni veniva apposto un timbro dalla diversa dicitura che, nel caso dei titoli nn. 268 e 366, è modificativo dei tassi di rendimento solo dal 1° al 20° anno, lasciando invariato quello dell'ultimo decennio, mentre nel caso dei titoli nn. 9 e 200 non avrebbe apportato alcuna variazione ai rendimenti della serie "P" indicati nella tabella prestampata, poiché "si limita a parlare di una successiva eventuale modifica a norma di legge dei rendimenti, mai intervenuta, e a ricordare che i buoni sono soggetti a tassazione".

Tanto premesso, lamenta in ricorso che in fase di riscossione dei buoni l'importo liquidato dall'intermediario convenuto è risultato nettamente inferiore a quello dovuto secondo i propri conteggi, imputando la differenza al diverso valore attribuito ai rendimenti degli



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ultimi dieci anni (dal 21° al 30°) per i buoni nn. 366x e 268x e al valore attribuito ai rendimenti di tutti e trenta gli anni per i buoni nn. 9x e 200x.

Conseguentemente, applicando i rendimenti riportati sui buoni per gli anni dal ventunesimo al trentesimo per quelli nn. 268x e 366x e per tutti e trenta gli anni per quelli nn. 9 e 200, il dovuto sarebbe pari a: € 63.223,95 per il n. 9x (e non € 33.322,95) al netto della ritenuta fiscale annua del 6,25%; € 56.376,55 per il n. 200x (e non € 28.881,79) al netto della ritenuta fiscale annua del 12,5%; € 21.057,59 per il n. 366x (e non € 12.869,99) capitalizzando annualmente i rendimenti, con una ritenuta d'imposta al 6,25%; € 23.311,88 per il n. 268x (e non € 15.181,07), capitalizzando annualmente i rendimenti, senza alcuna ritenuta d'imposta in quanto applicabile dal 21 settembre 1986.

Quantifica pertanto la differenza complessiva in proprio favore in € 73.714,17.

Pertanto, insoddisfatto dell'interruzione sviluppatasi con l'intermediario nella fase di reclamo, chiede al Collegio che per tutti e 30 gli anni, con riferimento ai buoni numero 9x e 200x, e per gli anni dal 21° al 30° , con riferimento ai buoni numero 366 e 268, sia confermato il diritto ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate nel retro dei buoni oggetti del presente ricorso e conseguentemente l'importo di euro 73.714,17.

Costitutosi, l'intermediario, richiamata la normativa di riferimento, afferma che:

- i buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; al momento del rilascio, sui buoni sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni;

- il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto);

- il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);

- l'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge "ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse"; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".

Con riferimento alla contestazione del ricorrente, dunque, l'intermediario – che a conforto delle proprie osservazioni ha depositato, tra l'altro, copiosa giurisprudenza di merito, allegata alle controdeduzioni - osserva che:

- i buoni in esame sono stati rilasciati utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, "uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte delle risparmiatrici, l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alle clienti, nel quale è ribadita – senza, dunque, possibilità alcuna di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore – l'appartenenza del buono alla serie "Q/P";



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.;

- “la assoluta correttezza” di tale comportamento ... è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell’economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, che peraltro ha ritenuto che l’adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato “aberrante” per cui su uno stesso buono gli interessi possano “venir calcolati con riferimento a due serie diverse”, del tutto denegandola.

Infine, l’intermediario:

- richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;

- rileva che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all’epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)”;

- sottolinea che “va ricondotta nel giusto alveo la portata della sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione”, in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta all’esame dell’ABF con l’odierno ricorso, essendo state le SS.UU. chiamate a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi in cui all’investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; ipotesi, questa, di discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui Buoni, che le SS.UU. hanno risolto riconoscendo la prevalenza alle seconde sulle prime;

- evidenzia che con la sentenza del 20 febbraio 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 173 del DPR n.156/1973 e succ. modifiche nella parte in cui “consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”. Il ricorrente, dunque, non ha subito nessuna violazione delle norme e dei principi previsti dall’articolo 3 della Costituzione al momento della sottoscrizione dei buoni, perché nessuna sua legittima aspettativa è stata violata, anche nel caso in cui avesse fatto ragionevole affidamento sul tasso di interesse formale vigente al momento della sottoscrizione. Inoltre la Corte afferma l’assenza di violazione dell’articolo 47 della Costituzione, per l’“assoluto scoraggiamento del risparmio postale”, che ne sarebbe conseguito, per effetto della introdotta “possibilità di estendere retroattivamente le variazioni dei tassi di interesse”, con il “rischio di una modifica in senso peggiorativo delle condizioni esistenti”, senza le garanzie di trasparenza apprestate per il risparmio presso istituti di credito. Il denunciato, quindi, articolo 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, introduce una legittima modificazione che trova il suo naturale ingresso all’interno del contratto di sottoscrizione del buono mediante una integrazione “ab externo” del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell’articolo 1339 del Codice Civile. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale ha assolto pienamente la fisiologica funzione di realizzare la piena ed effettiva della materia, agevolmente conosciuta e conoscibile.

La parte resistente conclude affermando la legittimità del proprio operato in quanto pur utilizzando, come espressamente previsto dal D.M. 13.6.1986, il modulo relativo alla precedente Serie (la Serie “P”), al momento del rilascio ha apposto sui buoni oggetto del presente procedimento i timbri espressamente previsti dalla norma sopra citata.

In particolare rileva:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il D.M. ha stabilito che si dovesse utilizzare anche il Buono della Serie precedente "P", apponendovi timbri sul fronte e sul retro che specificassero che si trattava, appunto, della serie "Q" e che indicassero il valore del nuovo tasso di interesse;
- il timbro apposto sul retro sostituisce integralmente la scritta sottostante relativa agli interessi dei BFP della precedente Serie "P";
- i titolari dei buoni serie "Q/P", in ipotesi, avrebbero potuto e dovuto – usando la ordinaria diligenza – sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti del Buono consultando il D.M. che aveva determinato i tassi di interesse in questione;
- il rendimento dei Buoni non cambia dal 16<sup>a</sup> al 30<sup>a</sup> anno: cambia solo il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice mentre sino a quel momento era composto.

Chiede pertanto che il ricorso non sia accolto

## DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali serie Q/P, emessi nell'agosto del 1986 e nel febbraio del 1988, in relazione ai quali la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

Il merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio ritiene in limine di dover individuare le caratteristiche documentali dei titoli in oggetto onde poter procedere ad una valutazione coerente con le stesse, alla luce delle domande avanzate dal ricorrente.

Orbene, relativamente ai due buoni emessi nell'agosto del 1986 parte attrice contesta la sovrapposizione dei nuovi rendimenti limitatamente ai primi 20 anni - e chiede dunque la liquidazione degli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi; con riguardo ai due buoni emessi nel 1988 deduce l'assenza di timbri modificativi dei tassi di interesse, giacché sul retro dei buoni appare la tabella dei rendimenti stampigliata in origine con sovrapposta le seguente dicitura: "I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione."

Con riguardo ai primi due titoli, occorre osservare che si tratta di buoni, emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, utilizzando il modulo cartaceo della serie P come emerge anche dalla stampigliatura originale sul fronte e sul retro del titolo, ove nella tabella a stampa sono anche indicati i rendimenti più vantaggiosi previsti per tale serie.

Sovrapposto a tale ultima stampigliatura, il ricorrente segnala la presenza un timbro, invero dalla documentazione agli atti non perfettamente leggibile, recante la dicitura "serie Q/P, in relazione alla quale i tassi di rendimento sino al 20° anno, come noto, sono meno vantaggiosi rispetto a quelli della precedente serie P.

Si tratta di stabilire se la presenza di siffatta tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate



sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponibili su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti diffusi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013,) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Dunque, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte del buono risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", sul retro il ricorrente riconosce essere timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dalla parte resistente (previsti per i BFP appartenenti alla serie Q), relativa però solo al rendimento fino al 20° anno.

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo allo stesso, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo che il medesimo ricorrente riconosce essere indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P.

Con riguardo, invece ai secondi due buoni, questo Arbitro osserva che si tratta di titoli, emessi nel 1988, che non recano, sovrapposti alla tabella stampata in originale riportante i rendimenti relativamente alla serie P, timbri modificativi degli stessi, come rilevato dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Invero, la questione relativa alla rimborsabilità secondo le condizioni apposte sul retro degli stessi buoni o secondo il diverso criterio dettato dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, è stata più volte affrontata dai Collegi ABF, secondo cui, qualora manchi un'indicazione specifica del differente rendimento del titolo, va affermata la prevalenza delle condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli, a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori (da ultimo, ABF Collegio di Napoli, decisione n. 24045/19).

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO